



**TRIBUNALE DI MILANO**

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale  
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.	Pietro Caccialanza	Presidente
dott.	Olindo Canali	Giudice
dott.ssa	Elena Masetti Zannini	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento camerale *ex artt. 35 bis D. L.gs. n. 25/2008 e 737 ss. c.p.c.* iscritto al n. **35908/2018 R.G.** e promosso

**da**

, cittadino ivoriano nato il , in Costa d'Avorio, nella città di Man, distretto di Montagnes, elettivamente domiciliato in Via San Maurilio n.13, a Milano, presso lo studio dell'Avv. Manuel Girola che lo rappresenta e difende per delega in atti.

*ricorrente*

**contro**

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

*convenuto*

con l'intervento obbligatorio del

**PUBBLICO MINISTERO**

**IN FATTO**

Con ricorso *ex art. 35 D.Lgs. 25/2008* depositato il 27.08.2018, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione Territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale il 30.05.2018 e notificato il 20.06.2018.

Risulta, dunque, rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. L.gs. n. 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non si è costituita, mentre la Commissione territoriale, in data 23.10.2019, ha prodotto la documentazione utilizzata nel corso dell'audizione, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato e per l'effetto la conferma del provvedimento impugnato (art. 35 *bis* commi 7 e 8).

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con provvedimento del 21.05.2019, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, è stata fissata udienza ex art. 35 *bis* commi 10 e 11 D. Lgs. 25/2008.

In data 07.06.2019, la difesa provvedeva a depositare una nota integrativa autorizzata, nella quale evidenziava il percorso di integrazione del richiedente in Italia e indicava che lo stesso era affetto da "disturbo da stress post-traumatico" quale conseguenza delle esperienze vissute nel paese di origine, ed allegava la seguente documentazione: *contratto di ingaggio sportivo part-time dal 01.10.2018 al 30.06.2019 con la mansione di manutentore; contratto di ingaggio sportivo part-time 01.09.2019 al 30.06.2020 con la mansione di manutentore; buste paga da Ottobre 2018 ad Aprile 2019; Certificazione Unica 2019; Certificato di partecipazione al "Corso Meccanica Base" organizzato dal centro di formazione professionale della Fondazione xxxxx e tenutosi dal 19.04.2018 al 28.06.2018 ed il relativo attestato di competenza rilasciato dalla Regione Lombardia; attestato di conoscenza della lingua Italiana Livello A2 del Centro Provinciale per la istruzione degli Adulti del MIUR di Monza per l'anno scolastico 2018/2019; relazione psichiatrica del 19.02.2019 rilasciata dalla dott.ssa xxxxx, ASST Monza- Ospedale di xxxx- U.O. di Psichiatria; verbale di pronto soccorso del 20.05.2019; referto visita ortopedica del 21.03.2019.*

All'udienza del 19.06.2019, la difesa rappresentava che erano in corso accertamenti medici, dei quali produceva documentazione e chiedeva il rinvio dell'udienza per consentire l'aggiornamento diagnostico. Il Giudice rinviava l'udienza al 21.08.2019.

Con nota del 20.08.2019, la difesa rilevava che la natura della massa comparsa all'altezza del collo non era ancora stata accertata, che, a seguito della TAC, erano state evidenziate delle anomalie dell'apparato linfatico e che, in seguito all'ultima visita pneumologica, i medici avevano "deciso di approfondire la natura dei noduli presenti in sede polmonare" e che era stata programmata a tal fine una broncoscopia con biopsia, i cui risultati parziali sarebbero stati pronti il 22.08.2019 e quelli definitivi il 18.10.2019. Inoltre, la difesa allegava la seguente documentazione: *referto del 19.12.2018 della visita psichiatrica rilasciato dalla Dott.ssa xxxxx, ASST Monza- Ospedale di xxxxx- U.O. di Psichiatria; referto dell'esame ecografico dei linfonodi/collo del 13.06.2019; referto della visita chirurgica del 26.06.2019; referto della TAC del 20.07.2019; prescrizione medica per "medicazione e pulizia di ferita superficiale del 05.08.2019; conclusioni diagnostiche in seguito alla medicazione della ferita del 05.08.2019; verbale di pronto soccorso del 05.08.2019; referto della visita pneumologica del 07.08.2019; referto della broncoscopia del 08.08.2019; email dell'operatrice del centro di accoglienza Martina Motta.*

All'udienza del 21.08.2019, la difesa, richiamando la documentazione depositata, chiedeva rinvio allo scopo di produrre i risultati degli esami medici. Il Giudice, dato atto, fissava nuova udienza per trattazione al 28.10.2019.

In data 27.10.2019, la difesa depositava ulteriore nota, nella quale rilevava che gli accertamenti erano ancora in corso, per i quali erano stati prenotati degli esami da svolgersi nei giorni successivi, allegando la seguente documentazione: *relazione psichiatrica del 29.07.2019; referto delle analisi del 08.08.2019; referto della*

*visita pneumologica eseguita il 15.10.2019 presso la Clinica Pneumologica dell'Azienda Ospedaliera xxxxx di Monza; certificato unico di prenotazione esami per visita pneumologica il 05.11.2019; e-mail della Dott.ssa xxxxxa della Cooperativa xxxxxx; busta paga di settembre 2019; contratto di ingaggio sportivo part-time dal 01.09.2019 al 30.06.2020 come manutentore.*

All'udienza del 28.10.2019, il ricorrente, presente personalmente, dichiarava che stava proseguendo il percorso di sostegno psicologico e che l'ultima seduta si era tenuta in data 5 settembre 2019 presso il centro psicosociale di xxxxxxx. Il difensore, richiamava la documentazione medica prodotta ed essendo stata fissata una nova visita medica per il 05.11.2019 presso il reparto di pneumologia dell'ospedale nuovo Monza, chiedeva termine per completare la produzione documentale attestante le condizioni di salute del ricorrente. Il Giudice rinviava l'udienza al 10.02.2020.

Con nota del 07.02.2020, la difesa allegava la seguente documentazione: *referto della visita pneumologica eseguita il 15.11.2019; referto della visita pneumologica eseguita il 10.1.2020; ricetta elettronica per visita pneumologica di controllo 14.2.2020; referto visita ambulatoriale ortopedica del 14.01.2020; Buste paga del periodo novembre 2019- gennaio 2020.*

All'udienza del 10.02.2020, la difesa evidenziava che la successiva visita medica era fissata per il giorno 14.02.2020 e che la terapia era impostata fino all'11.03.2020; chiedeva, pertanto, un breve termine al fine di poter depositare gli esiti della visita medica prevista. Il giudice concedeva il termine richiesto fino al 15.03.2020.

In data 16.03.2020, la difesa depositava l'ultima nota integrativa nella quale spiegava che la visita pneumologica originariamente programmata per il 13.03.2020 era stata differita al 28.04.2020 a causa delle condizioni mediche del ricorrente, ed allegava la seguente documentazione: *referto della visita pneumologica del 14.02.2020; scambio di e-mail tra il difensore e la dott.ssa xxxxxx operatrice del centro di accoglienza; busta paga di febbraio 2020.*

La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio in data 21.10.2020.

## **IN DIRITTO**

1. L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

Il sig. \_\_\_\_\_, sprovvisto di documenti di identità della Costa d'Avorio, faceva ingresso in Italia il 24.05.2016 attraverso la frontiera marittima calabra e formalizzava la propria domanda di protezione internazionale presso gli Uffici della Questura di Milano in data 11.07.2016. Quanto ai motivi che l'avevano indotto ad espatriare e a chiedere la protezione internazionale, nulla ha dichiarato al momento della formalizzazione della domanda.

Sentito dalla Commissione Territoriale di Milano, in data 22.02.2018, dichiarava di essere di nazionalità ivoriana, originario di xxxx, nel distretto di Montagnes, e di aver sempre vissuto lì. Dichiarava, inoltre, di essere di etnia *mahouka* e di religione musulmana, di aver frequentato la scuola per cinque anni e di non aver lavorato.

Quanto alla famiglia di origine, riferiva che i genitori erano entrambi deceduti quando era bambino, di avere ancora tre sorelle in Costa d'Avorio e di essere in contatto con una di loro.

Dichiarava, inoltre, di aver lasciato la Costa d'Avorio nel 2012 e di aver fatto ingresso in Italia il 24.05.2016.

**Quanto ai motivi che lo avevano indotto ad espatriare**, ha dichiarato:

- che nel 2003, i ribelli lo aggredivano insieme alla madre, la quale decedeva in ospedale;
- che, da quel momento, il padre si era occupato di lui e delle sue sorelle;
- che durante la crisi del 2011 il padre, commerciante di caffè ed in viaggio per lavoro, non faceva rientro e a casa e un suo collega li avvisava che questi era deceduto;
- che, dopo il funerale, un uomo, presentatosi come lo zio, gli chiedeva di andare a lavorare per lui nella coltivazione delle sue terre per un mese;
- che, trascorso tale periodo di tempo, chiedeva all'uomo di far ritorno a casa ma costui glielo impediva, costringendolo a restare a lavorare per lui a xxxxx per restituire un debito di 5 milioni contratto dal padre;
- che, insieme ad altri tre ragazzi, veniva costretto a lavorare forzatamente nei campi, subendo vari maltrattamenti;
- che, nel 2012, all'età di 14 anni, tentava di scappare a piedi ma, dopo aver camminato per due giorni, veniva fermato da alcuni ribelli i quali, dietro pagamento di una somma di denaro, riaccompagnavano il ragazzo dall'uomo;
- che, un giorno, mentre il sedicente zio era in moschea, un'altra persona si recava al campo e consegnava ai ragazzi del denaro da consegnare all'uomo;
- che, i quattro ragazzi, decidevano di utilizzare i soldi per fuggire a Daloa, dove lavoravano per tre mesi, caricando banane sui camion e vivendo per strada;
- che, raccolti i soldi necessari per l'espatrio, riuscivano a lasciare la Costa d'Avorio e raggiungere il Burkina Faso,

La Commissione rivolgeva alla richiedente alcune domande di approfondimento.

In merito al funerale del padre, il richiedente dichiarava che il collega del padre non aveva partecipato e che tra i presenti c'erano, oltre alla sorella maggiore, alcuni amici del padre tra i quali l'uomo che si era presentato come lo zio.

In relazione a quest'uomo, riferiva – senza averne, tuttavia, certezza alcuna - che era un amico di suo padre, il quale comprava il cacao da lui, e che probabilmente era stato avvisato anche lui dal collega del padre.

Sul periodo trascorso a lavorare per il sedicente zio, riferiva che aveva lavorato per un anno e mezzo, che gli altri ragazzi erano già lì al suo arrivo e che *“la stessa storia era capitata a loro (...), anche nel loro caso aveva detto che era loro zio”*. Su domanda della Commissione, riferiva di non sapere se gli altri ragazzi avessero famiglia perché non avevano avuto il tempo di porsi domande e di non aver più avuto loro notizie da quando erano stati separati in Libia. Aggiungeva che oltre al sedicente zio e ai ragazzi non c'era nessun altro e che il campo si trovava nella foresta.

Sul primo tentativo di fuga, riferiva di essere stato via una settimana prima di essere riportato dallo zio e che questi aveva minacciato di ucciderlo nel caso in cui avesse tentato nuovamente la fuga.

**Quanto ai timori in caso di rientro nel Paese ha dichiarato:** *“se torno mi aspetta la morte. Se torno mio zio mi ucciderà lo aveva detto”*.

2. Preliminarmente si deve rilevare che il Collegio non reputa necessario procedere a rinnovare il colloquio personale con il ricorrente, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione.

Si deve inoltre osservare che la difesa, richiamata la vicenda personale del ricorrente negli esatti termini che si ricavano dal verbale di audizione, non ha introdotto ulteriori temi di indagine né ha allegato fatti nuovi.

Si richiama sul punto il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ...”*.

Si vedano inoltre i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Seconda Sezione) 26 luglio 2017 nella causa C-348/16, sull'esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla direttiva “procedure” e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale:

*Nel caso di specie, l'obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell'intera procedura d'esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'articolo 14 della direttiva citata.*

43 *A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.*

44 *Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.*

La Corte di Cassazione, con sentenza n.17717/2018, ha inoltre ribadito che non vi è automatismo, in caso di indisponibilità della videoregistrazione, tra obbligo del giudice di fissare udienza e necessità di ripetere l'audizione.

3. Dunque, il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione il timore di essere ucciso dallo zio.

Sulla **valutazione di credibilità**<sup>1</sup> si osserva quanto segue.

Non ci sono ragioni per dubitare che il ricorrente, come da lui dichiarato, sia cittadino della Costa d'Avorio e provenga da xxxx, nel distretto di Montagnes<sup>2</sup>.

È quindi rispetto a questo Paese che, valutati i fatti e la condizione personale del richiedente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.

Per quanto riguarda le ragioni poste alla base dell'espatrio, alla luce dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, il Collegio è giunto alla conclusione che il racconto dello stesso possa considerarsi complessivamente **credibile**, poiché sufficientemente dettagliato, circostanziato e, in alcune parti, coerente, tenute in considerazione la limitata scolarità del richiedente e la giovane età dello stesso, anche al momento dell'espatrio.

In particolare, nel provvedimento impugnato l'autorità amministrativa ha ritenuto il narrato del richiedente non credibile perché: a) non sarebbe plausibile che egli avesse preso consapevolezza della situazione nella quale si trovava soltanto dopo il primo mese; b) non sarebbe accettabile il fatto che egli non fosse stato in grado di riferire nulla in merito agli altri tre ragazzi con i quali aveva condiviso la stessa sorte; c) non sarebbe plausibile che non vi fosse nessuno a vigilare stabilmente sui di loro.

Il Collegio, invece, considerato che all'epoca dei fatti il richiedente aveva soltanto tredici anni e che le esperienze da egli vissute sono state estremamente traumatiche, soprattutto in considerazione della sua giovane età, ritiene che le spiegazioni fornite per colmare le lacune evidenziate dalla Commissione Territoriale sono sufficienti al fine di poter valutare, nel complesso, le sue dichiarazioni come credibili. Tuttavia, quanto descritto dal richiedente non consente di integrare le fattispecie cui le forme di protezione maggiore sottendono, non essendo ravvisabile, in caso di rimpatrio, un rischio di persecuzione o di danno grave.

Per il riconoscimento dello **status di rifugiato** è necessario, infatti, secondo il D.Lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente “*un fondato timore*” di subire:

- *atti persecutori come definiti dall'art.7<sup>3</sup>*;

---

<sup>1</sup>Come ribadito dalla Suprema Corte, “*la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)” (Cass. 14.11.2017 n. 26921).*

<sup>2</sup> Man, Cote D'Ivoire (Ivory Coast): <http://www.fallingrain.com/world/IV/78/Man.html>

- da parte dei soggetti indicati dall'art. 5<sup>4</sup>;

- per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8<sup>5</sup>.

Nel presente caso solo gli atti descritti proverrebbero da un agente non statale di persecuzione (privo delle caratteristiche di cui all'art. Dl.gs.n.251/2007).

Quanto alla **protezione sussidiaria** è necessario che il richiedente rischi, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Non ricorre nel caso in esame alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 D.lgs n. 251/2007.

Con riferimento alle ipotesi di rischio di **condanna a morte o trattamento inumano o degradante** si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji).<sup>6</sup>

E', quindi, necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di "trattamenti inumani o degradanti" derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Come si è in precedenza rilevato, nel presente caso, non ha allegato fatti che facciano fondatamente ritenere che, in caso di rimpatrio, possa andare incontro all'applicazione di sanzioni sproporzionate o disumane da parte dell'autorità statale, né che rischi trattamenti inumani o degradanti da parte di uno specifico agente non statale di persecuzione, per motivi diversi da quelli elencati nel citato art. 8 decreto qualifiche.

Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un **conflitto armato generalizzato**, ricordato che l'art. 14 D.lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di "conflitto armato" quale de-

---

<sup>3</sup> si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7

<sup>4</sup> Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione

<sup>5</sup> gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica

<sup>6</sup> che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che, perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un "rischio effettivo di subire un ... danno nel caso di rientro nel paese interessato", i termini "condanna a morte" o "l'esecuzione", nonché "la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente" devono essere riferiti a un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

riva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité) <sup>7</sup>.

La stessa decisione ha, inoltre, precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifica non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da *“violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo”* avendo il legislatore comunitario optato *“per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

Dunque, ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.

La situazione generale del Paese, secondo le informazioni aggiornate **non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata**

La situazione globale del Paese, secondo le informazioni aggiornate, per quanto indubbiamente caratterizzata da alcune criticità, non rappresenta comunque un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata. Ciò che emerge da un'analisi delle fonti è che, sebbene la condizione relativa alla Costa d'Avorio appaia sintomatica di forti tensioni derivanti dalla crisi politica risalente al 2010 (caratterizzata da violazioni dei diritti umani e di un generale clima d'instabilità sociale)<sup>8</sup>, dalle operazioni congiunte di contro-insorgenza nella zona di confine con il Burkina Faso mirate a combattere il terrorismo jihadista<sup>9</sup> e dalle imminenti elezioni politiche programmate per il 31 ottobre 2020<sup>10</sup> - non è tale da giustificare il

---

<sup>7</sup> secondo cui *“si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”*.

<sup>8</sup> Cfr.: HRW – Human Rights Watch: World Report 2020 - Côte d'Ivoire, 14 January 2020: <https://www.ecoi.net/en/document/2022702.htm>; EASO – European Asylum Support Office: Costa d'Avorio; Notizie sul Paese, June 2019: [https://www.ecoi.net/en/file/local/2018206/2019\\_EASO\\_COI\\_Cotedivoire\\_IT.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2018206/2019_EASO_COI_Cotedivoire_IT.pdf); USDOS – US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2019 - Côte d'Ivoire, 11 March 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2026389.html>; AI – Amnesty International: Human Rights in Africa: Review of 2019 - Cote d'Ivoire [AFR 01/1352/2020], 8 April 2020: <https://www.ecoi.net/en/document/2028270.html>

<sup>9</sup> Cfr.: ACLED Data, REGIONAL OVERVIEW: AFRICA, 7-13 JUNE 2020, 17 June 2020: <https://acleddata.com/2020/06/17/regional-overview-africa7-13-june-2020/>; Al Jazeera, At least 10 soldiers killed in attack on Ivory Coast border post, 11 June 2020: <https://www.aljazeera.com/news/2020/06/10-soldiers-killed-attack-ivory-coast-border-post-200611143031833.html> ; International Crisis Group, Crisis Watch: Cote d'Ivoire, June 2020: [https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=22&date\\_range=last\\_6\\_months&from\\_month=01&from\\_year=2020&to\\_month=01&to\\_year=2020](https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=22&date_range=last_6_months&from_month=01&from_year=2020&to_month=01&to_year=2020) ; Al Jazeera, Ivory Coast arrests armed group leader behind border post attack, 22 June 2020: <https://www.aljazeera.com/news/2020/06/ivory-coast-arrests-armed-group-leader-border>



riconoscimento di una situazione di conflitto armato interno, che deve essere valutata con particolare rigore in assenza di un rischio individualizzato del ricorrente – come nel caso di specie – e alla luce dei principi e dei parametri indicati dalla Corte di Giustizia nella sentenza Diakité sopra richiamata.

Ne consegue che non sussistono i presupposti per la concessione della **protezione sussidiaria**.

Quanto al riconoscimento della **protezione umanitaria**, preliminarmente, si deve dare atto che in data 5 ottobre 2018 è entrato in vigore il d.l. n.113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari, nel senso che, stando all'attuale testo di legge, oltre che nel caso previsto dalla norma appena citata, il diritto alla protezione umanitaria potrà essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n.113/2017) "permesso di soggiorno per calamità", dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. n.113/2017) "permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile" e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n.113/2017), nel caso in cui lo straniero versi in condizioni "di salute di eccezionale gravità".

Ad avviso del Collegio, tali disposizioni, di carattere sostanziale, non trovano, tuttavia, applicazione ai processi in corso, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 29460/2019 del 24 settembre-13 novembre 2019, decretando l'irretroattività di tali disposizioni rispetto alle domande di asilo promosse prima del 5 ottobre 2018.

Le Sezioni Unite, confermando l'orientamento della 1 sez. civile della Cassazione, contenuto nella pronuncia n. 4890/2019, fatto proprio da questo Tribunale, hanno espressamente sancito che: *"In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l'accertamento della*

---

[post-attack-200622150301450.html](https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/12/en-cote-d-ivoire-inquietudes-apres-le-plus-gros-attentat-depuis-2016_6042630_3212.html) ; Le Monde, En Côte d'Ivoire, inquiétudes après le plus gros attentat depuis 2016, 12 Juin 2020: [https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/12/en-cote-d-ivoire-inquietudes-apres-le-plus-gros-attentat-depuis-2016\\_6042630\\_3212.html](https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/12/en-cote-d-ivoire-inquietudes-apres-le-plus-gros-attentat-depuis-2016_6042630_3212.html);

<sup>10</sup> Cfr.: BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes 21 September 2020, 21 September 2020: <https://www.ecoi.net/en/file/local/2038205/briefingnotes-kw39-2020.pdf>; WANEP - West Africa Network for Peacebuilding (Author), published by ReliefWeb: Political Insecurity in West Africa: A Call for Democratic Stability and Peaceful Elections; Analysis and Call for Immediate Action , 7 September 2020: [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WANEP\\_Statement\\_on\\_current\\_Peace\\_and\\_Security\\_Dynamics\\_in\\_West\\_Africa2.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WANEP_Statement_on_current_Peace_and_Security_Dynamics_in_West_Africa2.pdf); The Nordic Africa Institute (Author), published by ReliefWeb: Ouattara's third-term bid raises old fears - Risk of violence in Côte d'Ivoire's upcoming presidential elections - Côte d'Ivoire | ReliefWeb, October 2020: [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/NAI%20Policy%20Notes%202020%205\\_Ivory%20Coast%20Elections\\_Final%20version.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/NAI%20Policy%20Notes%202020%205_Ivory%20Coast%20Elections_Final%20version.pdf).

*sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d. l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge".*

Nel caso in esame la domanda di protezione internazionale formalizzata nel modello C3 è stata formulata in data 11.7.2016 ed è dunque con riferimento a tale data che essa va esaminata dal punto di vista normativo.

Inoltre, appare opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Le ipotesi applicative della protezione umanitaria non sono predeterminabili né racchiudibili in un elenco tassativo ma sono piuttosto da individuare nel c.d. catalogo aperto (così Cass. n. 23604/2017; Cass. n. 26566/2013) e che devono essere accertate caso per caso sulla base degli obblighi costituzionali e internazionali e dei seri motivi umanitari.

Infatti, è proprio l'atipicità di questa forma di tutela a renderla idonea a dare piena attuazione, insieme agli istituti tipici di derivazione comunitaria del rifugio e della protezione sussidiaria, al diritto d'asilo in tutta la sua ampiezza, così come sancito dall'art. 10 Cost. (Cass. n. 15466/2014; Cass. n. 16362/2016), attraverso il riconoscimento di variegiate situazioni di vulnerabilità non rientranti nelle predette misure tipiche ed ancorate alle forme di protezione internazionale maggiori.

In quest'ottica residuale rilevano tutte quelle situazioni atipiche di vulnerabilità dello straniero da proteggere – da accertare caso per caso (Cass. Sez. 3, n. 08571/2020, cit.; Sez. 1, n. 13088/2019, Sez. 1, n. 9304/2019), anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (così Cass. Sez. 1, n. 13096/2019) – risultanti da obblighi internazionali o costituzionali conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito a rimpatrio, in contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass. Sez. 1, n. 5358/2019).

I singoli elementi di fatto accertati devono essere considerati globalmente e unitariamente e non, invece, in maniera atomistica e frammentata (Cass. Sez. 1, 7599/2020).

ma che tale vulnerabilità può ravvisarsi anche (in assenza di pericolo) allorché, sulla base di un giudizio prognostico sorretto da una concreta comparazione fra le condizioni soggettive che caratterizzano la sua vita nel nostro Paese e quelle in cui verrebbe a trovarsi nel Paese di origine, si possa ragionevolmente presumere che, se costretto a far rientro nel suo Paese, lo straniero vedrebbe compromesse in modo apprezzabile la sua dignità e il suo diritto ad un'esistenza libera e dignitosa, raggiunti nel nostro Paese.

In tale quadro, conforme anche al recente insegnamento della Suprema Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (sent. 4455 del 23/2/2018), un ruolo non sufficiente (né necessario) ma indubbiamente rilevante assume l'integrazione sociale, culturale, lavorativa, familiare ecc. raggiunta dallo straniero in Italia e che va raffrontata alla situazione (obiettiva) del suo Paese, risultante dalle fonti disponibili, nonché alle concrete condizioni sociali, culturali, economiche e familiari in cui verrebbe presumibilmente a trovarsi in caso di rimpatrio.

Qualora all'esito di siffatta concreta ed individuale comparazione risulti "(...) un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)" (così, espressamente, Cass. 4455/2018), può ragionevolmente presumersi che se costretto a far rientro nel suo Paese lo straniero vedrebbe impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana e, dunque, gli va riconosciuto il diritto di asilo nella forma minima della protezione umanitaria.

La Suprema Corte, nella valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, esamina in modo molto approfondito il giudizio comparativo tra la condizione nel paese d'origine e quello nel quale il richiedente chiede protezione, per giungere ad affermare che ove sia ritenuta credibile la situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità esposta dal richiedente, il confronto tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro Paese e la situazione oggettiva nel Paese d'origine deve essere effettuato secondo il principio di comparazione attenuata, nel senso che quanto più intensa è la vulnerabilità accertata in giudizio, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il *secundum comparationis* (Cass. N. 1104/2020).

Muovendosi da tali presupposti, si ritiene che l'evento pandemico in corso – e non la sua diffusione, la capacità dei diversi sistemi nazionale di affrontare il contagio, ecc., dati che solo attraverso la consultazione delle COI sarà possibile acquisire - sia di "generale conoscenza e certezza", non implichi elementi valutativi e possa, pertanto, essere qualificato come fatto notorio e, dunque, essere rilevato d'ufficio.

Così delineata la struttura essenziale della complessa fattispecie della protezione umanitaria, occorre verificare quali fatti siano stati posti dal ricorrente a fondamento della domanda in questione; inoltre, quando, come nel presente caso, è stata accertata l'assenza di cause di inclusione, per accedere alla protezione umanitaria occorre che il richiedente si trovi in una particolare condizione di vulnerabilità personale.

Si osserva, inoltre, che la valutazione dei presupposti e delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria prescinde dalla valutazione in merito alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, in quanto la valutazione comparativa imposta in tale esame è oggetto di un esame autonomo. In tal senso, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, che ha statuito che "*Il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno di una domanda di protezione internazionale, non preclude al giudice di valutare altre circostanze che integrino una situazione di "vulnerabilità" ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, poiché la statuizione su questa domanda è frutto di una valutazione autonoma e non può conseguire automaticamente al rigetto di quella concernente la protezione internazionale.* (così espressamente Cass. N. 8080/2020).

La difesa, in relazione a questa forma di protezione, evidenzia, i seguenti elementi al fine di individuare una condizione di vulnerabilità in capo al ricorrente: la giovane età dello stesso, con particolare riguardo al momento dell'espatrio; la situazione di instabilità che interessa il paese di origine; le condizioni familiari e personali del richiedente in una con i fatti che lo hanno indotto ad espatriare; il percorso di integrazione intrapreso dallo stesso in Italia; le sue condizioni di salute fisica e psicologica.

La difesa, inoltre, ha documentato l'attività formativa e lavorativa compiuta dal ricorrente in Italia allegando la seguente documentazione: *contratto di ingaggio sportivo part-time dal 01.10.2018 al 30.06.2019 con la mansione di manutentore; contratto di ingaggio sportivo part-time 01.09.2019 al 30.06.2020 con la mansio-*

*ne di manutentore; buste paga da Ottobre 2018 ad Aprile 2019; Certificazione Unica 2019; Certificato di partecipazione al “Corso Meccanica Base” organizzato dal centro di formazione professionale della Fondazione Luigi Clerici e tenutosi dal 19.04.2018 al 28.06.2018 ed il relativo attestato di competenza rilasciato dalla Regione Lombardia; attestato di conoscenza della lingua Italiana Livello A2 del Centro Provinciale per la istruzione degli Adulti del MIUR di Monza per l’anno scolastico 2018/2019; contratto di ingaggio sportivo part-time dal 01.09.2019 al 30.06.2020 come manutentore; buste paga di settembre 2019 e del periodo novembre 2019- febbraio 2020.*

Per quanto concerne, invece, le sue condizioni di salute la difesa ha prodotto la seguente documentazione: *relazione psichiatrica del 19.02.2019 rilasciata dalla dott.ssa xxxxxx, ASST Monza- Ospedale di xxxxx- U.O. di Psichiatria; verbale di pronto soccorso del 20.05.2019; referto visita ortopedica del 21.03.2019; referto del 19.12.2018 della visita psichiatrica rilasciato dalla Dott.ssa xxxxxx, ASST Monza- Ospedale di xxxxo- U.O. di Psichiatria; referto dell’esame ecografico dei linfonodi/collo del 13.06.2019; referto della visita chirurgica del 26.06.2019; referto della TAC del 20.07.2019; prescrizione medica per “medicazione e pulizia di ferita superficiale del 05.08.2019; conclusioni diagnostiche in seguito alla medicazione della ferita del 05.08.2019; verbale di pronto soccorso del 05.08.2019; referto della visita pneumologica del 07.08.2019; referto della broncoscopia del 08.08.2019; relazione psichiatrica del 29.07.2019; referto delle analisi del 08.08.2019; referto della visita pneumologica eseguita il 15.10.2019 presso la Clinica Pneumologica dell’Azienda Ospedaliera xxxxx di Monza; certificato unico di prenotazione esami per visita pneumologica il 05.11.2019; referto della visita pneumologica eseguita il 15.11.2019; referto della visita pneumologica eseguita il 10.1.2020; ricetta elettronica per visita pneumologica di controllo 14.2.2020; referto visita ambulatoriale ortopedica del 14.01.2020; referto della visita pneumologica del 14.02.2020.*

Dalla lettura della documentazione medica allegata si evince che il richiedente è affetto da igroma dorsale al polso destro per il quale dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico, e da infezione tubercolare latente, diagnosticata, dopo vari esami ed accertamenti, il 15.11.2019; per fronteggiare tale infezione al ricorrente è stata prescritta una terapia farmacologica della durata iniziale di tre mesi, successivamente prorogata a seguito di visite di controllo a cadenza mensile.

Inoltre, per quanto riguarda le specifiche condizioni psichiatriche del ricorrente, dalle tre relazioni mediche allegate, rilasciate da strutture sanitarie pubbliche afferenti al ASST di Monza e datate, rispettivamente, 19.12.2018, 19.02.2019 e 29.07.2019, emerge che egli è affetto da disturbo da stress post-traumatico; a causa di un peggioramento avvenuto nel corso del 2019, al richiedente è stata prescritta una terapia farmacologica al fine di sedarne la sintomatologia (una compressa al giorno paroxetina 20 mg e mezza compressa di lorazepam 2,5 mg). Nell’ultima relazione medica è inoltre evidenziata la necessità di continuare la terapia in atto e di sottoporsi a visite psichiatriche di controllo.

Valutate le condizioni personali del ricorrente alla luce della analisi comparativa come delineata dalla sentenza di Cassazione n. 4455/2018 ed in un’ottica prognostica, escluso che il ricorrente possa accedere ad una delle due forma tipiche di protezione, ritiene il Collegio che sussistano ampi profili di vulnerabilità derivanti proprio dal confronto tra la sua situazione attuale (delineata dal vissuto sul territorio nazionale) e le condizioni di vita da cui egli è fuggito e che troverebbe in Costa d’Avorio in caso di rimpatrio. Tali profili sogget-

tivi di vulnerabilità condurrebbero, in caso di rimpatrio, ad una compromissione della sua dignità e del suo diritto ad un'esistenza libera e dignitosa.

Più precisamente, in primo luogo, appare evidente che il ricorrente versi in una oggettiva situazione di vulnerabilità originata dalle sue condizioni di salute, fisiche e mentali, che richiedono, come da documentazione allegata, una precisa terapia e dei periodici controlli.

Con riferimento a tale circostanza, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: *“in tema di espulsione dello straniero, la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero, che comunque si trovi nel territorio nazionale, impedisce l'espulsione nei confronti di colui che dall'immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita. (Sez. U, Sentenza n. 14500 del 10/06/2013, Rv. 626889 - 01; conforme sez 6-1, n. 13252 del 27/06/2016, Rv 640224).*

Nel proprio percorso argomentativo, le Sezioni Unite hanno evidenziato che, sulla loro stessa linea, si era già posta la circolare del Ministero della salute 24 marzo 2000, n. 5, recante "indicazioni applicative del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria" (G.u. 24 marzo 1 giugno 2000, n. 126), secondo la quale *"per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti). Infine, le Sezioni Unite hanno altresì evidenziato come l'art. 35 T.U.I. avesse affermato il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso".*

Da ultimo, la Suprema Corte ha affermato che *“per il principio di continuità delle cure essenziali, il cittadino straniero ha diritto a prestazioni terapeutiche o diagnostiche relative ad una patologia che, anche se non pericolosa nell'immediato, potrebbe determinare nel tempo un maggior danno per la salute o rischi per la vita”* (così Cassazione Civ, Sez. I, n.6532 del 06/03/2019).

Inoltre, da quanto emerge della relazione psicologica allegata (doc. 19), il richiedente è stato vittima di molteplici traumi, sia legati alle sue esperienze sia al viaggio migratorio.

Né possono trascurarsi quegli aspetti della vita del ricorrente che, parimenti, lasciano trasparire una oggettiva vulnerabilità: egli, infatti, è fuggito dal suo Paese di origine orfano di entrambi i genitori quando era ancora minorenne, lasciandosi alle spalle condizioni di vita estreme (essendo stato costretto ad una schiavitù lavorativa, in assenza di alcuna possibilità di tutela, la cui ricerca è oggettivamente impossibile da richiedere ad un soggetto minorenne.

Va da sé che, se costretto a tornare in Costa d'Avorio, il richiedente si troverebbe ad essere ricollocato in un contesto dal quale egli è stato completamente sradicato e nel quale non ritroverebbe alcun punto di riferimento se non la sorella.

Valutando pertanto la sua situazione nell'ottica comparativa offerta dalla citata pronuncia della giurisprudenza di legittimità, emerge dalla produzione documentale che il percorso di integrazione in Italia sta proceden-

do con successo: il ricorrente, infatti, svolge attività lavorativa e si sta impegnando nell'apprendimento della lingua italiana.

Da ultimo non può trascurarsi un ulteriore fatto storico costituito dalla pandemia mondiale in corso.

Va premesso che il giudice è tenuto a verificare l'esistenza di fatti anche **sopravvenuti** rispetto al momento di presentazione della domanda, se ritualmente acquisiti al processo, come affermato dalla Corte di Giustizia<sup>11</sup> e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione<sup>12</sup>.

Più precisamente, occorre in primo luogo verificare la rilevanza, d'ufficio, del "fatto nuovo" non sussistente al momento del deposito del ricorso (quale, appunto, la pandemia mondiale in corso).

Nella sentenza *Alheto*, la Corte di Giustizia ha precisato che la locuzione *ex nunc* (contenuta nell'art. 46 della Direttiva 2013/32) mette in evidenza l'obbligo del giudice di procedere ad una valutazione che tenga conto, se del caso, dei nuovi elementi intervenuti dopo l'adozione della decisione oggetto del ricorso e, quanto all'aggettivo "completo", che esso conferma che il giudice è tenuto ad esaminare sia gli elementi che l'autorità accertante ha considerato, sia quelli intervenuti dopo l'adozione della decisione da parte dell'autorità medesima (sentenza C-585/16 del 25 luglio 2018, *Alheto*).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr., in particolare, punto 5.3.2) – Cass. SS.UU. 29459/2019 – hanno ribadito che, per l'accoglimento della domanda, i presupposti devono sussistere "**al momento della decisione**" e che la verifica dell'attualità delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno (attraverso il richiamo all'art 8, comma 3, del D.Lgs. 25/2008) – e, dunque, la verifica dell'esistenza di fatti anche sopravvenuti rispetto al momento di presentazione della domanda, se ritualmente acquisiti al processo, come nel caso di specie – è espressione dell'"estensione dei poteri di accertamento" del Giudice.

Va da ultimo richiamata anche la giurisprudenza europea che si è espressa in un'ottica di più ampio respiro attinente alla protezione internazionale in generale.

Sul punto, la Corte Europea dei diritti dell'uomo, nel caso *F.G. v. Sweden*<sup>13</sup>, nella formazione della *Grande Chambre*, modificando la decisione resa in primo grado, ha affermato che, pur spettando al richiedente asilo l'onere di fornire gli elementi che sostanziano la domanda, l'autorità decidente, al fine di accertare e valutare

---

<sup>11</sup> *Alheto Serin Alheto/Zamestnik-predsdatel. na Darzhavna agentsia za beshantsite, causa C-585/16 (2017/C 046/17)*.

<sup>12</sup> Cass. SS.UU. 29459/2019; cfr., in particolare, punto 5.3.2

<sup>13</sup> Corte EDU, *F.G. v. Sweden*, 23.3.2016, n. app. 43611/11, F.G., cittadino iraniano, aveva presentato una domanda di asilo, invocando come motivo di persecuzione le sue opinioni politiche. In occasione della sua audizione, avvenuta alla presenza di un legale e di un interprete, F.G. aveva prodotto una dichiarazione di un ministro di culto svedese in cui si attestava che, durante il suo soggiorno in Svezia, F.G. era stato battezzato e divenuto membro di una congregazione cristiana. Tuttavia, F.G. dichiarò di considerare la sua conversione come una vicenda strettamente privata e di non voler avvalersi di tale motivo ai fini della sua richiesta di asilo. A seguito del rigetto della domanda d'asilo, F.G. aveva presentato ricorso dinanzi all'autorità giurisdizionale, invocando, quali ragioni fondanti la richiesta di rifugio, sia i motivi politici sia quelli religiosi. Tuttavia, in sede di interrogatorio, FG aveva confermato l'intenzione di non voler fondare la sua richiesta di asilo sul rischio di persecuzione religiosa, pur osservando che la conversione avrebbe determinato ovviamente dei problemi in caso di ritorno in Iran. Il giudice di primo grado rigettò l'impugnazione, limitandosi ad osservare, in relazione al motivo religioso, che il richiedente aveva col suo comportamento implicitamente ritirato la sua domanda in relazione a tale aspetto. L'appello contro questa decisione ebbe ugualmente esito negativo per il ricorrente, così come la presentazione di una nuova domanda di asilo, fondata esclusivamente su motivi religiosi, la quale venne qualificata dall'autorità amministrativa come domanda reiterata, essendo tale profilo già emerso nel corso della prima procedura.

tutte le circostanze rilevanti del caso, può fare ricorso a tutti i mezzi a sua disposizione, anche prevedendone l'acquisizione d'ufficio<sup>14</sup>.

Con riferimento alla valutazione della situazione generale di sicurezza del Paese d'origine, nonché alla capacità delle autorità statali di offrire protezione al ricorrente, la Corte Europea, anche in forza di un espresso richiamo al paragrafo 6 del Manuale UNHCR "*Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims*", ha ribadito che le Autorità accertanti devono tenere conto della situazione oggettiva del paese d'origine "*motu proprio*".<sup>15</sup>

I principi appena richiamati portano a ritenere come non possa essere revocato in dubbio il potere dovere del Giudice di esaminare la situazione di sicurezza nel paese d'origine (influenzata dalla pandemia da Covid-19 anche nel paese d'origine del ricorrente), sopravvenuta rispetto al momento del deposito del ricorso.

Occorre, pertanto, esaminare se il "fatto" pandemia possa essere ritualmente acquisito al processo, in assenza di specifica allegazione di parte.

Con riferimento a tale aspetto, la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che "*Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile*" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6299 del 19/03/2014; negli stessi termini, cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33154 del 16/12/2019).

Si ritiene pertanto che debba essere compiutamente analizzato il rischio di esposizione al contagio da COVID-19,

Fatte tali doverose premesse, appare opportuno prendere in considerazione e analizzare il rischio di rimpatrio alla luce del citato evento pandemico, precisando che, a tale scopo, l'analisi dei dati ufficiali, costituiti dal numero dei soggetti risultati positivi o dei decessi, si rivela del tutto insufficiente.

Quanto alle COI analizzate, il 7 maggio 2020 EASO ha pubblicato un rapporto su "*Asylum trends and Covid-19*"<sup>16</sup>, nel quale veniva affrontato il tema della correlazione tra l'emergenza legata alla pandemia e la richiesta di asilo. Tra gli altri argomenti, il report di EASO evidenziava come il quadro ufficiale dei dati potesse essere gravemente distorto dal basso numero di "*tamponi*" effettuati, nonché dalla scarsa qualità dell'informazione e della raccolta dati nei Paesi. E' emerso che mancava una vera classificazione dei decessi

---

<sup>14</sup> Corte EDU, F.G. v. Sweden, 23.3.2016, n. app. 43611/11., § 122.

<sup>15</sup> Grand Chambre, Case of *J.K. and others v. Sweden*, (Application no. 59166/12), 23 August 2016, par. 98: "*The Court notes that, as far as the evaluation of the general situation in a specific country is concerned, a different approach should be taken. In respect of such matters, the domestic authorities examining a request for international protection have full access to information. For this reason, the general situation in another country, including the ability of its public authorities to provide protection, has to be established proprio motu by the competent domestic immigration authorities (see, mutatis mutandis, H.L.R. v. France, cited above, § 37; Hilal, cited above, § 60; and Hirsi Jamaa and Others, cited above, § 116). A similar approach is advocated in paragraph 6 of the above-mentioned Note issued by the UNHCR, according to which the authorities adjudicating on an asylum claim have to take "the objective situation in the country of origin concerned" into account proprio motu. Similarly, Article 4 § 3 of the Qualification Directive requires that "all relevant facts as they relate to the country of origin" are taken into account*".

<sup>16</sup> EASO Special Report: Asylum Trends and COVID-19, 7 May 2020:

<https://easo.europa.eu/sites/default/files/easo-special-report-asylum-covid.pdf>

a causa del virus COVID-19, non risultando alcuna distinzione, invero, rispetto ai decessi avvenuti per altre cause.

Venendo ad una analisi più specifica dei dati ufficiali relativi alla diffusione del virus in Costa d'Avorio si evince che dall'inizio della pandemia la Costa d'Avorio ha registrato poco più di 20.000 casi ed un centinaio di decessi<sup>17</sup> ma tali dati vanno considerati alla luce della numero di test effettuati, ovvero una media di 0.04 test giornalieri ogni mille persone (a fronte dei 1,32 test giornalieri effettuati in Italia per mille persone, ovvero oltre 30 volte di più a livello numerico)<sup>18</sup>.

Informazioni più attendibili al fine di una valutazione del possibile rischio vengono offerte, invece, da altri dati sulle risorse del sistema sanitario: ciò che emerge dalla lettura delle fonti è che il 60% del personale sanitario nel paese (è concentrato nella città di Abidjan, ove vive soltanto il 24% della popolazione del paese)<sup>19</sup> e che la Costa d'Avorio dispone (di 2,3 medici per 10.000 abitanti<sup>20</sup>, a fronte del minimo di 23 medici per 10.000 abitanti raccomandato dall'OMS. Secondo un comunicato del Ministero della Salute dell'Igiene Pubblica al Consiglio dei ministri del 27/05/2020, il sistema sanitario ivoriano comprende 626 posti-letto e 64 posti-letto in terapia intensiva.<sup>21</sup>

In tale quadro, uno strumento utile per una adeguata valutazione del rischio legato alla situazione epidemica cui sarebbe esposto il ricorrente, in caso di rimpatrio, è costituito dall'INFORM COVID-19 *Risk Index*<sup>22</sup> e L'INFORM COVID-19 *Warning*<sup>23</sup>, strumenti elaborati dal Joint Research Centre in collaborazione con UN OCHA, che mirano a identificare i paesi a rischio per l'impatto in ambito sanitario ed umanitario del COVID-19. In particolare, INFORM COVID-19 *Risk Index* prende considerazione svariati fattori di rischio strutturali, ovvero quelli preesistenti allo scoppio della pandemia e li analizza alla luce delle peculiarità dell'epidemia da COVID-19.

L'INFORM COVID-19 *Warning* fornisce, invece, un quadro più dinamico e aggiornato di come questa si stia evolvendo, di come interagisca sia con altri pericoli, con la vulnerabilità e la capacità di far fronte al rischio di crisi, sia con altri indicatori che, sebbene non direttamente correlabili al virus COVID-19, aumentano il livello di rischio e l'impatto sul paese in analisi (a titolo esemplificativo si fa riferimento a crisi umanitarie preesistenti, o alla suscettibilità ad eventi calamitosi).

---

<sup>17</sup> World Health Organization: Cote d'Ivoire- The current COVID-19 situation: <https://www.who.int/countries/civ/>

<sup>18</sup> Our World in Data: World map: total tests performed relative to the size of population (dato aggiornato al 21.10.2020): <https://ourworldindata.org/coronavirus-testing>

<sup>19</sup> OMS, Stratégie de coopération de l'Organisation Mondiale de la Santé avec la République de Côte D'ivoire 2016-2020, pp. 29: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/255020>

<sup>20</sup> World Health Organization, Medical doctors (per 10 000 population): [https://www.who.int/publications/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/medical-doctors-\(per-10-000-population\)](https://www.who.int/publications/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/medical-doctors-(per-10-000-population))

<sup>21</sup> Portail officiel du gouvernement de Cote d'Ivoire, Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 27 mai 2020, 27/05/2020.

<sup>22</sup> Poljansek, K., Vernaccini, L. and Marin Ferrer, M., INFORM Covid-19 *Risk Index*, EUR 30240 EN, *Publications Of-fice of the European Union, Luxembourg*, 2020, ISBN 978-92-76-19203-9, doi:10.2760/596184, JRC120799: [https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/portals/0/InfoRM/Covid19/JRC120799\\_pdf.pdf](https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/portals/0/InfoRM/Covid19/JRC120799_pdf.pdf)

<sup>23</sup> INFORM COVID-19 Warning: <https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Covid-19/INFORM-Covid-19-Warning-beta-version>



Più precisamente, i fatti analizzati direttamente correlati al COVID-19 afferiscono alle seguenti tre sfere: “*hazard and exposure*” (che comprende tutti i fattori relativi alla possibilità di esposizione al virus, quali ad esempio la densità demografica, l’accessibilità all’acqua corrente o la restrittività delle misure imposte), “*vulnerability*” (che comprende tutti i fattori relativi alle vulnerabilità intrinseche quali quelle socio-economiche o relative alla composizione demografica) e la c.d. c.d. “*coping capacity*” (che prende in considerazione fattori quali le risorse del sistema sanitario atte a valutare la capacità del sistema di fronteggiare e gestire gli effetti e le conseguenze della situazione epidemica in atto).

Da una lettura dei dati disponibili, emerge, dunque che la Costa d’Avorio **ha un indice di rischio pari a 5,6 (considerato di livello alto secondo i parametri dello studio)** e si trova al trentasettesimo posto al mondo per gravità dal rischio<sup>24</sup>

Ad avviso del Collegio, le fonti sopra richiamate se, da un lato, offrono un quadro completo ed approfondito dell’impatto del virus COVID-19 in Costa d’Avorio, dall’altro, al fine di valutare i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, offrono diversi elementi - da leggere in chiave individualizzata, tenuto conto, pertanto, delle specifiche condizioni personali del ricorrente come emerse nel corso del giudizio - per consentire una valutazione del rischio che, ove considerato di portata sufficientemente grave, può dare origine al pericolo di “*refoulement*”.

Con riferimento al principio del *non refoulement*, si osserva come la Corte di Giustizia (CGUE, sent. del 19.3.2019, nelle cause C-163/17 e C-297/17 e altre) abbia verificato che specifiche carenze sistematiche, tanto generalizzate quanto destinate a colpire gruppi determinati di persone (nella specie i migranti nei paesi europei), possano raggiungere livelli di gravità tali da integrare gli estremi del “trattamento degradante” quando si superi una determinata «soglia» di gravità delle carenze. Secondo la Corte, è possibile che in concreto si abbia siffatto livello di gravità quando “*una persona completamente dipendente dall’assistenza pubblica si verrebbe a trovare, a prescindere dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema privazione materiale che non le consentirebbe di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudicherebbe la sua salute fisica o psichica o che la porrebbe in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana*”.

Nella decisione della Corte, la condizione di vulnerabilità viene ad essere determinata non solo dalle condizioni soggettive, ma anche dal contesto sociale in cui la persona potrebbe trovarsi in caso di rimpatrio.

Nel caso di specie, alla luce di tutti gli elementi presentati dalla difesa e raccolti dal giudice in ottemperanza del suo dovere-potere di cooperazione istruttoria, il Collegio ritiene che, sulla base di un giudizio prognostico sorretto da una concreta comparazione fra le condizioni soggettive che caratterizzano la sua vita nel nostro Paese e quelle in cui verrebbe a trovarsi nel Paese di origine, vi sarebbe un’effettiva sproporzione nei due contesti di vita ed in particolare nel godimento del diritto alla salute, considerato altresì che i già esistenti profili di vulnerabilità del richiedente da un lato verrebbero accentuati dal rimpatrio e, dell’altro, non fareb-

---

<sup>24</sup> INFORM Covid-19 Warning (beta version): <https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Covid-19/INFORM-Covid-19-Warning-beta-version/moduleId/1807/countryCode/CI/controller/Default/action/CountryDetails>

bero che esacerbarne le conseguenze in un contesto – quale quello della Costa d’Avorio ed in particolare della sua zona di provenienza – già fortemente minato dalla pandemia in corso.

S’impone, pertanto, una pronuncia di accoglimento della domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. Per quanto concerne le spese, considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l’amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così provvede:

- riconosce a \_\_\_\_\_, nato in Costa d’Avorio il \_\_\_\_\_, il diritto alla protezione umanitaria;
- nulla per le spese;
- provvede, inoltre, con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21.10.2020.

Il Giudice est.

Dott. Elena Masetti Zannini

Il Presidente

Dott. Pietro Caccialanza